

Alle società interessate

Roma, 23 gennaio 2020

Prot. n. 2020 / 389558

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione della materialità – Risposte a richieste di chiarimento ex art. 74, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

AVVISO N. 4

Con riferimento alle richieste di chiarimento si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Domanda 44

Si chiede di chiarire i seguenti punti:

1. Materialità non pervenuta: Nella remota ipotesi che per errore si rinvenisse un oggetto rendicontato come "Non Pervenuta", in assenza di possibilità di bonificarlo a sistema, si richiede con quale modalità possa essere gestito l'oggetto fisico.
2. Furto/ smarrimento/ deterioramento di documenti: Qualora si verificassero casi di furto/smarrimento/deterioramento di documenti afferenti atti già correttamente rendicontati con esito definitivo, si chiede la possibilità di inserire nel fascicolo la rispettiva denuncia di furto/smarrimento o la comunicazione del deterioramento.
3. Nel caso di persona giuridica, si chiede di precisare se nel caso di risposta dal Supporto Anagrafico con "Conferma_indirizzo", a fronte di una richiesta del tipo "Constatazione irreperibilità relativa", dopo un ulteriore tentativo infruttuoso di recapito per irreperibilità relativa, si possa procedere con il deposito dell'atto in casa comunale e successive attività (Art. 140 c.p.c.).

Chiarimento

1. Qualora si dovesse verificare l'ipotesi del rinvenimento di un atto, non sottoposto ai processi di notifica, erroneamente rendicontato inizialmente come "non pervenuto", la materialità dovrà essere macerata con oneri a vostro carico.

2. Qualora si dovessero presentare le situazioni eccezionali esposte, nelle quali per un atto già rendicontato con esito definitivo, i documenti afferenti alla notifica dello stesso atto fossero successivamente oggetto di furto/smarrimento/deterioramento, la segnalazione dovrà essere effettuata nel minor tempo possibile. In tale contesto si individueranno soluzioni per la relativa gestione e, solo successivamente su nostra indicazione, si potranno inserire nel fascicolo le corrispondenti denunce/comunicazioni.
3. Si conferma

Domanda 45

Avremmo necessità di un chiarimento circa il numero di tentativi previsti, in un'unica iterazione di riavvio di notifica a valle del supporto anagrafico richiesto dal messo. Specificando se tale numero di tentativi varia a seconda se la constatazione di irreperibilità provenga dal modulo 1 o dal modulo 2.

Chiarimento

Come specificato al paragrafo 7.3.1 del capitolato e come comunicato con il chiarimento in risposta alla domanda nr. 31, i tentativi di notifica variano in funzione del codice attività rendicontato al primo tentativo di consegna, della tipologia del riavvio e dalla tipologia del soggetto destinatario dell'atto.

Domanda 46

In riferimento al chiarimento ricevuto per la domanda 31 Rispetto ai soggetti Persone non Fisiche (Punto 1) nel caso in cui il messo costati irreperibilità relativa si avvia la richiesta di supporto anagrafico, da cui come descritto nel capitolato tecnico "7.3.3 Irreperibilità relativa", può scaturire esclusivamente l'esito di reso o riavvio della notifica. Si richiede pertanto conferma che nel caso in cui il supporto anagrafico risponda un esito di riavvio della notifica con variazione indirizzo "no", possiamo procedere con le attività necessarie alla notifica 140 senza eseguire ulteriori tentativi di recapito (deposito dell'atto in casa comunale ecc..).

Resta inteso che nel caso in cui non sia confermata la nostra ipotesi vi chiediamo di specificare la modalità per cui in questa casistica si riesce a raggiungere l'esito finale di irreperibilità relativa, con rispettivo deposito in casa comunale, in quanto dal flusso di processo tale condizione risulta raggiungibile solo a fronte di un esito di supporto anagrafico di tipo conferma indirizzo (assente al paragrafo 7.3.3).

Chiarimento

Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, si precisa che, nel caso di constatazione di irreperibilità relativa e successiva richiesta di supporto con risposta di riavvio senza alcuna variazione, dopo un ulteriore tentativo infruttuoso di recapito per irreperibilità relativa, si procede con il deposito dell'atto in casa comunale e successive attività (Art. 140 c.p.c.).

Domanda 47

In riferimento al chiarimento ricevuto per la domanda 31, rispetto ai soggetti Persone Fisiche Non detenute (Punto 1) e atti provenienti dal modulo 2, nel caso in cui il messo constati l'irreperibilità assoluta al primo tentativo e la risposta del supporto anagrafico sia Riavvio della notifica, si richiede conferma che a seguito del successivo tentativo di notifica infruttuoso (irr. relativa) si possa procedere direttamente con il deposito dell'atto al comune.

Chiarimento

Non si conferma. Per le persone fisiche, nel caso di constatazione di irreperibilità assoluta e successiva richiesta di supporto con risposta di riavvio, e a fronte di tale riavvio si constati una irreperibilità relativa, sarà necessario procedere con un secondo tentativo all'indirizzo. Se anche tale secondo tentativo rileverà l'irreperibilità relativa, si procederà con il deposito dell'atto in casa comunale e relative successive attività.

Domanda 48

Si richiede conferma che la raccomandata 139 emessa a seguito della consegna dell'atto (mod2) ad un soggetto autorizzato possa essere macerata nel caso in cui non si riesca ad effettuare per la stessa la consegna al destinatario anche a valle del periodo di giacenza previsto.

Chiarimento

Ai fini della conservazione dei documenti a comprova dell'attività correttamente svolta dal fornitore, di cui alle previsioni dell'articolo 12 dello Schema di Contratto, nonché dell' "Atto designazione e responsabile trattamento", allegato dello Schema di contratto, non si può confermare quanto richiesto.

Domanda 49

Materialità non pervenuta: Nella remota ipotesi che per errore si rinvenisse un oggetto rendicontato come “Non Pervenuta”, in assenza di possibilità di bonificarlo a sistema, si richiede con quale modalità possa essere gestito l'oggetto fisico

Chiarimento

Si rinvia al chiarimento fornito alla domanda nr. 44, punto 1.

Domanda 50

Furto/ smarrimento/ deterioramento di documenti: Qualora si verificassero casi di furto/smarrimento/deterioramento di documenti afferenti atti già correttamente rendicontati con esito definitivo, si chiede la possibilità di inserire nel fascicolo la rispettiva denuncia di furto/smarrimento o la comunicazione del deterioramento.

Chiarimento

Si rinvia al chiarimento fornito alla domanda nr. 44, punto 2.

Domanda 51

Nell'ipotesi di servizio di cortesia Modulo1, considerato che al momento del primo passaggio potrebbe non essere nota la reale data di inizio giacenza (es. secondo tentativo concordato infruttuoso in una qualunque data compresa nei 5 gg previsti dal capitolato), si chiede conferma che sia l'avviso di giacenza lasciato in secondo passaggio, sia la data in esso riportata siano prevalenti rispetto al precedente avviso.

Chiarimento

Come indicato nel Capitolato, la data di inizio giacenza è determinata e fissata, in funzione dell'introduzione o meno del servizio di cortesia (offerta migliorativa), dal fornitore, in coerenza con i tempi previsti per la sua rendicontazione (vedi paragrafo 7.2.2) e dell'organizzazione operativa che si è data lo stesso fornitore. Risulta perciò nota.

Nel capitolato, per il Modulo 1, al di fuori del facoltativo servizio di cortesia, non è previsto un secondo tentativo per la consegna del plico raccomandato.

Domanda 52

Nella eventualità in cui si preveda un secondo tentativo di recapito, si chiede se sia possibile lasciare al primo passaggio un mero avviso di cortesia (e non anche l'avviso

di giacenza), prevedendo il rilascio dell'avviso di giacenza, sul quale verrà riportata la data di inizio della medesima, solo in occasione del secondo passaggio.

Chiarimento

Come indicato nel Chiarimento n. 51 al quale si rinvia, un secondo tentativo per la consegna della raccomandata, non è previsto dal Capitolato.

Qualora il concorrente, garantendo comunque tutti i servizi previsti dal Capitolato, volesse introdurre nell'offerta tecnica dei servizi migliorativi, questi saranno valutati in tale sede.

Domanda 53

Con riferimento all'Allegato 1, par. 3.3.2 "Irreperibilità assoluta (art. 26, quarto comma, del DPR n.602/1973, art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/1973)", si chiede conferma che sarà possibile concordare con la SA delle formulazioni abbreviate per l'adeguata compilazione della relata nell'apposito spazio. Si consideri a titolo meramente esemplificativo la seguente dicitura "All'indirizzo di via ho rinvenuto la famiglia Rizzo, dichiaratasi estranea al destinatario. Ho tentato di acquisire notizie relative al medesimo dal portiere, dai vicini di casa/dai familiari/dai conoscenti/da altri soggetti¹⁰ (indicare di quali soggetti si tratti) per poterlo rintracciare nel Comune. Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo. Ho richiesto debita verifica anagrafica...". Invero appare evidente che lo spazio disponibile nella relata non è compatibile con una refertazione così estesa con il conseguente rischio di compilazioni non chiare che, per quanto esposto, non sarebbero imputabili all'aggiudicatario ai fini della conformità.

Chiarimento

Per la compilazione della relata di notifica il Fornitore deve attenersi a quanto indicato nell'Allegato 1, che riprende le disposizioni previste dalle specifiche norme, peraltro riportate nell'appendice normativa dello stesso allegato (in particolare, art. 148 c.p.c.).

Eventuali formulazioni sintetiche dovranno comunque rappresentare compiutamente le attività svolte, sia le verifiche effettuate. In casi particolari di irreperibilità assoluta, caso da voi citato in esempio, qualora si rendano necessarie esposizioni incompatibili con gli spazi a disposizione, potrà essere utilizzato, per completare la refertazione, anche un foglio separato che, come seguito, dovrà riportare gli elementi di ricongiunzione con la relativa relata (nr. Documento, data, nominativo del messo e relativa firma).

Domanda 54

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere le seguenti richieste di chiarimento.

1) Si chiede gentile conferma che la percentuale di ribasso da indicare a portale vada applicata rispettivamente ai seguenti importi posti a base d'asta per la durata contrattuale di 36 mesi; nello specifico: lotto 1: 59.433.904,35 Euro; lotto 2: 53.226.711,30; lotto 3: 95.134.101,25. Per l'effetto, si chiede inoltre di confermare che i costi della sicurezza e della manodopera da indicare a portale debbano essere riferiti alla durata contrattuale di 36 mesi.

2) Si chiede gentile conferma che le certificazioni richieste a pag. 25 del Disciplinare (ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007; UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017; SA 8000:2014) debbano essere allegate tra i documenti della sezione "documentazione tecnica" del portale.

Chiarimento

1. Si conferma che al fine della determinazione dell'importo complessivo di aggiudicazione, per ciascun lotto, la percentuale di ribasso offerta sarà applicata all'importo posto a base di gara. Si precisa che, come indicato al paragrafo 4.3 "Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica" del Progetto Tecnico, al quale si rinvia, al fine di determinare il prezzo unitario di aggiudicazione, la percentuale di ribasso offerta dal concorrente aggiudicatario sarà applicata al prezzo unitario a base di gara (€ 5,35) e che il corrispettivo spettante all'aggiudicatario sarà determinato "a misura" sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione, secondo le modalità e le tempistiche definite nel Progetto Tecnico e nei suoi allegati.

Si conferma che, per ciascun lotto, i costi della sicurezza ed i costi della manodopera da indicare dovranno essere riferiti all'esecuzione dell'attività per la durata contrattuale di 36 mesi.

2. Poiché trattasi di documentazione a comprova degli elementi premianti dell'offerta tecnica, la relativa disponibilità dovrà essere dimostrata dall'aggiudicatario ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, non essendo richiesta la comprova del requisito sin dalla presentazione dell'offerta; resta ferma la facoltà del concorrente di inserire nella sezione "documentazione tecnica" del portale apposita autocertificazione attestante il possesso delle citate certificazioni, ovvero copia conforme all'originale delle medesime.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Gorla
(firmato digitalmente)